

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1811**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIAMMARCO, FABRIANI, CASTELLI AVOLIO, FANELLI, BERNARDINETTI, LARUSSA, MASTINO DEL RIO, ANGELUCCI, GIORDANI, FODERARO, CECONI, GERMANI, CERAVOLO, LO GIUDICE, MARIA FEDERICI, PUGLIESE, SEDATI, PIETROSANTI, REGGIO D'ACI, MICHELI, GRECO, BONOMI, PIERANTOZZI, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, ERMINI, TRIMARCHI, CARONITI, NATALI LORENZO, GUERRIERI EMANUELE, CARONIA, NICOTRA, SALVATORE, TERRANOVA RAFFAELE, CORSANEGO, DELLI CASTELLI FILOMENA, TUDISCO, CASSIANI, COCCIA, ARTALE, QUINTIERI, DE MARTINO ALBERTO, TURNATURI, SPOLETI, DE PALMA, SAMMARTINO, ORLANDO, ROCCHETTI

Annunziata il 9 febbraio 1951

Autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici della spesa di lire 19.809.700.000 per la costruzione di case popolari da assegnare a famiglie alloggiate in baracche in dipendenza dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spettacolo che offrono ancora, a distanza di molti lustri, i paesi terremotati nel 1908 e nel 1915 non è degno di un popolo civile: l'animo di chi lo osserva ne resta profondamente impressionato. I sinistrati dei catastrofici terremoti del 28 dicembre 1908, in Calabria e in Sicilia, e del gennaio 1915, in Abruzzo e nel Lazio, sono tuttora, in numero rilevante, ricoverati in baracche, ormai in pessimo stato, cadenti, antigieniche, fatiscenti, dato il lungo periodo di tempo trascorso dal loro impianto. È dovere perciò di solidarietà umana, oltre che obbligo civile e morale, di non tollerare più

oltre una così umiliante e riprovevole situazione di cose, di provvedere, con il ritmo più celere possibile, a eliminare un simile sconcio, nell'interesse delle popolazioni colpite in particolare e del paese tutto in generale.

Si sono levate, è vero, molte vive proteste da tutti i banchi delle Assemblee Politiche ed anche dalla stampa, per venire incontro ai bisogni delle popolazioni interessate; ma i rimedi, consistenti in autorizzazioni di spese, per esigenze di bilancio assai limitate e perciò del tutto inadeguate al bisogno, non sono servite che a risolvere il problema dello sbaraccamento in modo frazionario, mentre si im-

ne di risolverlo integralmente, dopo una lunga attesa che è durata più di quarantacinque anni e che è andata oltre ogni pessimistica previsione.

Anche recentemente, come è noto, con la legge del 29 luglio 1949, n. 531 (articolo 5), è stata autorizzata la spesa, nei limiti di due miliardi ripartiti in quattro esercizi finanziari, per provvedere allo sbaraccamento nelle località colpite dai terremoti del 1908 e del 1915. In forza di tale legge si stanno costruendo ora casette popolari per i danneggiati; ma con tal legge il problema non è risolto, esso permane in tutte le sue caratteristiche più umilianti ed impressionanti: si tratta di dar ricovero, entro un definito limite di tempo, a ben 11.475 famiglie, tuttora alloggiate in baracche, come è stato accertato da un recente censimento, fatto effettuare dal Ministero dei lavori pubblici, per l'importo complessivo di lire 19.809.700.000.

E pertanto si è creduto opportuno presentare la presente proposta di legge, in base alla quale si autorizza (articolo 1) il Ministero dei lavori pubblici a costruire case popolari, da assegnare esclusivamente alle famiglie di cui sopra, fino al limite di lire venti miliardi circa, come da fabbisogno scrupolosamente accertato in base al censimento suaccennato.

Le baracche, rese libere in seguito alle costruzioni, debbono essere, a cura degli uffici del Genio civile competenti, demolite all'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi, per evitare che altri, anche non aventi titolo, abusivamente possano occupare le baracche stesse, ripristinando così la situazione di fatto che si vuole eliminare.

Con l'articolo 2 si precisa a chi devono essere consegnate le case costruite e chi deve curarne la gestione: in proposito si sono seguite le stesse modalità stabilite in casi analoghi, e particolarmente nel decreto-legge del 7 ottobre 1947, n. 1303, emanato in occasione del terremoto del 10 e 11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

Con l'articolo 3 sono fissate le consuete agevolazioni tributarie concesse in leggi analoghe.

Con l'articolo 4 si stabilisce, infine, a termine dell'articolo 81 della Costituzione, con quali mezzi si farà fronte all'onere della spesa che è suddivisa in dieci esercizi finanziari consecutivi con stanziamenti di lire 2.000.000.000 per ogni esercizio.

Si confida che, per le suesposte considerazioni, non mancherà il suffragio della Camera alla proposta di legge che si sottopone alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche, costruite sia in legno sia a struttura mista nei comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di lire 19.809.700.000.

Le baracche, che sono rese libere, devono immediatamente essere demolite a cura degli uffici del Genio civile competenti nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

ART. 2.

I fabbricati costruiti dallo Stato per alloggio dei ricoverati in baracca, di cui al precedente articolo 1, sono dati provvisoriamente in consegna ai comuni che ne cureranno la gestione.

Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito

all'atto dell'assegnazione dal comune e determinato in relazione alla somma occorrente per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interesse in ragione del 0,50 per cento dell'importo di costruzione. La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

Il comune terrà per la gestione una contabilità separata.

Ai comuni che ne facciano richiesta i fabbricati potranno essere ceduti in proprietà con le modalità ed alle condizioni stabilite dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 11 maggio 1942, n. 581.

ART. 3.

Gli atti e i contratti inerenti alla applicazione della presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 4.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici di:

L. 2 miliardi per l'esercizio finanziario	1951-52
» 2 » » »	1952-53
» 2 » » »	1953-54
» 2 » » »	1954-55
» 2 » » »	1955-56
» 2 » » »	1956-57
» 2 » » »	1957-58
» 2 » » »	1958-59
» 2 » » »	1959-60
» 1.809.700.000 » »	1960-61

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.